



Stagione sportiva 2008/2009

comunicato ufficiale
n° 01 del 16/01/09

Comunicato composto da n° 20 pagine

LEGA NAZIONALE CALCIO UISP

**Via della Viola 1 – 06122 Perugia
Tel. 075.572.75.42 Fax 075.572.66.84
calcio@uisp.it**



Organigramma Lega Nazionale Calcio UISP

Presidente: Simone Pacciani

Vicepresidente: Andrea Casella
Presidente del Consiglio: Salvatore Madau

Consiglio Nazionale: Simone Pacciani, Alessandro Baldi, Vittorino Caniato, Roberto Cellai, Andrea Casella, Luca Dalvit, Claudia Fogliazza, Gianfranco Galluccio, Giuseppe Giletto Lazzaro, Enzo Gola, Salvatore Madau, Michele Manno, Giuseppe Marra, Renato Molinelli, Paris Moni, Gino Montecchi, Dario Nocera, Paolo Palma, Tiziano Pesce, Enrico Piersanti, Sergio Vinciprova.
Invitati permanenti: Vincenzo Gresolindo, Francesca Turchetti.

Direzione Nazionale: Simone Pacciani, Alessandro Baldi, Andrea Casella, Gianfranco Galluccio, Tiziano Pesce.

Coordinatore Segreteria Nazionale: Sergio Biscarini

Settore Attività:

Coordinatore: Paris Moni
Commissione Attività: Giampiero Barrocu, Vincenzo Cubito, Luca Dalvit, Giuseppe Giletto Lazzaro, Giuseppe Marra, Dario Nocera, Francesca Turchetti.

Settore Arbitrale:

Coordinatore: Paolo Palma
Componenti: Fabio Basile, Massimiliano Bertoli, Vittorino Caniato, Daniele Federici.

Settore Disciplina e Normativa Generale:

Coordinatore: Tiziano Pesce
Componenti: Paolo Campochiaro, Roberto Cellai, Renato Molinelli, Enrico Piersanti, Tore Sabino.

Corte Nazionale di Giustizia

Responsabile: Rocco Varraso
Componenti: Silvia Borselli, Rosa La Terra Pirre'.

Settore Formazione:

Responsabile: Roberto Bertani
Componenti: Paolo Della Tommasa, Sergio Vinciprova.

Politiche Sociali: Simone Pacciani, Orlando Giovannetti, Michele Manno.

Responsabile Settore Giovanile: Gino Montecchi

Responsabile Bilancio e Contabilità: Enzo Gola

Responsabile Immagine e Comunicazione: Claudia Fogliazza

Coordinamento Macro Area Sud: Gianfranco Galluccio

Responsabile Impiantistica Manifestazioni: Pietro Girardi

Circolare del 31 dicembre 2008

Norme di partecipazione per l'attività della Lega nazionale calcio Uisp stagione sportiva 2008-2009

scadenze, quote e modalità

pre-iscrizioni delle Leghe calcio regionali all'attività della Lega nazionale calcio Uisp

Le pre-iscrizioni alle Manifestazioni della Lega nazionale calcio Uisp dovranno essere richieste dalle Leghe regionali calcio Uisp facendo pervenire, **entro la data del 16 febbraio 2009**, alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp, Via della Viola 1, 06122 Perugia (PG) (fax 075.57.26.684 – e-mail: calcio@uisp.it):

1. il **modulo informativo di pre-iscrizione** e la **dichiarazione** con la quale si attesta l'applicazione, nelle Norme di Partecipazione dei propri Campionati e/o Tornei, della Circolare della Lega nazionale calcio Uisp del 31 maggio 2008 (**allegato "A"**);
2. la **ricevuta** del versamento della **cauzione** di **€ 420,00**;

La cauzione è unica, a prescindere dal numero di manifestazioni, categorie e discipline cui la Lega regionale calcio intende iscrivere le proprie Associazioni, e contribuirà alla copertura anche di eventuali debiti contratti, per qualsiasi titolo, dalle proprie Associazioni partecipanti alle manifestazioni (qualora l'importo corrisposto non fosse sufficiente, dovrà essere integrato, entro e non oltre il 31 luglio 2009, fino alla somma eventualmente dovuta).

Le pre-iscrizioni potranno essere revocate, in forma scritta che dovrà essere trasmessa alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp, entro i termini sotto riportati.

Qualora la revoca pervenisse dopo tali termini, dalla cauzione versata sarà trattenuta a titolo di penale la somma di **euro 150,00** per ogni Associazione mancante.

iscrizioni delle Associazioni alle Manifestazioni nazionali

Le Associazioni, appartenenti alle Leghe regionali calcio Uisp in regola con la pre-iscrizione, che intendono partecipare alle Finali e alle Rassegne nazionali dovranno inviare, **tramite le Leghe regionali calcio Uisp**, alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp, Via della Viola 1, 06122 Perugia (PG) (fax 075.57.26.684 – e-mail: calcio@uisp.it), **entro i termini sotto indicati**:

- la domanda d'iscrizione su apposito modulo che sarà allegato alla Circolare del 1° marzo 2009;
- la ricevuta attestante il pagamento delle quote d'iscrizione e di prenotazione per il soggiorno alberghiero o di copertura delle spese organizzative previste per la manifestazione;
- le dichiarazioni previste dagli articoli 31 e 32 RA (**si ricorda che i tesserati con sanzioni disciplinari a tempo, non possono partecipare alle manifestazioni**).



modalità di versamento della quota di cauzione delle Leghe regionali calcio all'attività nazionale e d'iscrizione delle Associazioni alle Manifestazioni nazionali

I versamenti delle quote di cauzione da parte delle Leghe regionali calcio Uisp, e delle iscrizioni da parte delle singole Associazioni dovranno essere eseguiti tramite:

-versamento su c/c postale n° 556407

-bonifico bancario su c/c n° IBAN IT 05 C 05387 02400 000000857235 Banca Popolare Emilia Romagna Sede Bologna

intestando entrambi a: Uisp Sede nazionale decentrata - Via Riva Reno 75/3 - 40121 BOLOGNA – specificando la causale: MANIFESTAZIONE ..., ASSOCIAZIONE ..., CATEGORIA.

modalità di versamento della quote di cauzione da parte delle Associazioni partecipanti alle Manifestazioni nazionali alle proprie Leghe regionali calcio

Le Associazioni che intendono partecipare alle Manifestazioni nazionali devono consegnare alle rispettive Leghe regionali calcio UISP un deposito cauzionale pari ad € 150,00.

Il deposito cauzionale sarà conservato a garanzia della partecipazione dell'Associazione alla manifestazione, della copertura di eventuali sanzioni pecuniarie in cui dovesse incorrere la stessa o di eventuali debiti contratti dall'Associazione durante le manifestazioni nazionali.

Norme di partecipazione, formula, obblighi, requisiti e tipologia delle manifestazioni organizzate dalla Lega nazionale calcio Uisp

Finali nazionali

Le Associazioni partecipanti alle Finali nazionali dovranno essere in regola con la vigente normativa di tutela sanitaria, tenendo a tal fine presente che l'attività è di **carattere agonistico**.

Calcio a 11 e calcio a 5 maschile

Chianciano Terme (SI) 2–6 luglio 2009

Calcio a 5 femminile

Chianciano Terme (SI) 1–5 luglio 2009

categoria	disciplina	età	Diritto di accesso
maschile	calcio a 11	16 anni compiuti	vincenti fasi regionali*
maschile	calcio a 5	16 anni compiuti	vincenti fasi territoriali e/o regionali
femminile	calcio a 5	14 anni compiuti	vincenti fasi territoriali e/o regionali



* per il raggiungimento delle 16 squadre, possono essere iscritte un massimo di due squadre per regione, (in caso di eccedenza di iscrizioni, saranno privilegiate quelle iscritte cronologicamente prima, salvaguardando la presenza di una squadra per ogni regione)

Iscrizioni: entro il 3 giugno 2009 (€ 150,00).

Le preiscrizioni possono esser disdette entro il 29 maggio 2009.

Formula

Nella prima fase, saranno formati gironi in base al numero delle squadre iscritte (massimo di 16 squadre per la disciplina del calcio a 11 e 24 per le discipline del calcio a 5). Seguirà la seconda fase con gare ad eliminazione diretta.

Requisiti per partecipare alle Finali nazionali

Per partecipare alle Finali nazionali occorrono i seguenti requisiti:

- le Associazioni devono essere affiliate all'Uisp per il 2009 e aver acquisito il diritto di partecipare alle Finali nazionale previsto dalla Circolare del 31 maggio 2008;
- i giocatori devono essersi tesserati entro il **31 marzo 2009** e aver partecipato ai Campionati locali con la stessa squadra partecipante alle Finali nazionali;
- gli Atleti devono rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2008 in materia di partecipazione dei tesserati Figc all'attività Uisp ed ai sensi della Normativa Generale (**si ricorda che i tesserati con sanzioni disciplinari a tempo, non possono partecipare alla manifestazione**).

Tali requisiti devono essere verificati e certificati, per le proprie competenze, dal Presidente dell'Associazione, dal Presidente territoriale e da quello regionale della Lega calcio Uisp d'appartenenza. False dichiarazioni o certificazioni saranno punite ai sensi degli articoli 33, 34, 35 RO e 151 RD.

La Lega nazionale calcio Uisp formalizzerà gli elenchi nominativi degli atleti, tesserati entro il 31 marzo 2009, appartenenti alle Associazioni partecipanti alle Finali nazionali indicando i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, numero della tessera Uisp, eventuale Scheda di Attività corredata dalla dichiarazione d'informazione o recesso del rapporto sportivo e della data rilascio.

Solo gli atleti indicati nel suddetto elenco nominativo avranno diritto a partecipare alle Finali nazionali.

Durante la manifestazione sarà cura della Commissione del Settore Attività effettuare ogni tipo di controllo si rendesse necessario sulle tessere dei singoli atleti partecipanti.

Rassegne nazionali

Le Associazioni partecipanti alle Rassegne nazionali dovranno essere in regola con la vigente normativa di tutela sanitaria, tenendo a tal fine presente che l'attività è del carattere indicato sotto la voce "ambito" nelle Norme di Partecipazione di ogni Rassegna.

Coppa di Lega calcio a 11 Castellaneta Marina (TA) 21-24 maggio 2009

Ambito : agonistico

Categoria	disciplina	età	Diritto di accesso
Maschile	calcio a 11	16 anni compiuti	Vincenti Coppe e/o Camp. territoriali*

* in alternativa possono iscriversi due squadre per ogni Comitato territoriale fino al raggiungimento delle 16 squadre

Iscrizioni: entro il 20 aprile 2009 (€ 150,00).



Le preiscrizioni possono essere disdette entro il 17 aprile 2009.

Formula

Nella prima fase, saranno formati gironi in base al numero delle squadre iscritte (con un massimo di 16). Seguirà la seconda fase con gare ad eliminazione diretta.

Requisiti per partecipare alla Coppa di Lega

Per partecipare alle Rassegne nazionali occorrono i seguenti requisiti:

- le Associazioni devono essere affiliate all'Uisp per il 2009;
- i giocatori devono essersi tesserati entro il **31 marzo 2009** e aver partecipato ai Campionati locali con la stessa squadra partecipante alla Coppa di Lega. E' possibile usufruire di n° 4 atleti di Associazioni diverse da quella partecipante, ma del medesimo Campionato territoriale;
- gli Atleti devono rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2008 in materia di partecipazione dei tesserati Figc all'attività Uisp ed ai sensi della Normativa Generale (**si ricorda che i tesserati con sanzioni disciplinari a tempo, non possono partecipare alla manifestazione**).

Tali requisiti devono essere verificati e certificati, per le proprie competenze, dal Presidente dell'Associazione, dal Presidente territoriale e da quello regionale della Lega Calcio UISP d'appartenenza. False dichiarazioni o certificazioni saranno punite ai sensi degli articoli 33, 34, 35 RO e 151 RD.

La Lega Nazionale Calcio formalizzerà gli elenchi nominativi degli atleti, tesserati entro il 31 marzo 2009, appartenenti alle Associazioni partecipanti alla Coppa di Lega, indicando i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, numero della tessera Uisp, eventuale Scheda di Attività corredata dalla dichiarazione d'informazione o recesso del rapporto sportivo e della data rilascio.

Solo gli atleti indicati nel suddetto elenco nominativo avranno diritto a partecipare alla Coppa di Lega.

Sarà cura dell'Associazione partecipante comunicare alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp, entro il 4 maggio, i nominativi dei 4 atleti di altra Associazione, i quali dovranno essere muniti di scheda di attività.

Durante la manifestazione sarà cura della Commissione del Settore Attività effettuare ogni tipo di controllo si rendesse necessario sulle tessere dei singoli atleti partecipanti.

Rappresentative calcio a 11, Calcio a 5 maschile e femminile Castellaneta Marina (TA) 21-24 maggio 2009

Ambito : agonistico

categoria	disciplina	età	Diritto di accesso
maschile	calcio a 11	16 anni compiuti	Rappresentative territoriali e/o vincenti fasi regionali
maschile	calcio a 5	16 anni compiuti	
femminile	calcio a 5	14 anni compiuti	



La Rassegna è riservata a tutte le Rappresentative territoriali e/o vincenti le fasi regionali.

Iscrizioni: entro il 15 febbraio 2009

Invio della lista dei tesserati

Le Leghe regionali calcio Uisp che hanno inviato la domanda di iscrizione delle loro Rappresentative dovranno successivamente inviare alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp, Via della Viola 1, 06122 Perugia (PG) (fax 0755726684 – e-mail: calcio@uisp.it) **entro il 20 aprile 2009:**

- le liste degli atleti delle Rappresentative della propria regione partecipanti alla Rassegna, contenenti: cognome, nome, data di nascita, il numero della Tessera Uisp ed eventuale Scheda di attività, la data rilascio, nonché l'indicazione dell'Associazione con cui l'Atleta è tesserato.

L'elenco potrà essere composto da un numero massimo di 35 atleti, ma in lista gara non potranno essere riportati più di 5 giocatori appartenenti alla stessa Associazione sportiva per il calcio a 11, 3 per il calcio a 5.

le dichiarazioni previste dagli articoli 31 e 32 RA da parte dei Presidenti di Lega territoriale e regionale, che attesteranno la regolarità del tesseramento, sia ai sensi della Circolare del 31 maggio 2008 in materia di partecipazione dei tesserati FIGC all'attività UISP, sia ai sensi della Normativa Generale (**si ricorda che i tesserati con sanzioni disciplinari a tempo, divenute definitive ed ancora in corso alla data di svolgimento della manifestazione, non potranno essere inclusi negli elenchi**).

Formula

Le squadre saranno suddivise in gironi, e s'incontreranno tra loro in gare di solo andata. Seguirà una seconda fase con gare ad eliminazione diretta.

Requisiti per partecipare alla Rassegna Rappresentative

Per partecipare alla manifestazione occorrono i seguenti requisiti:

- gli atleti devono essersi tesserati all'Uisp entro il **31 marzo 2009** e aver partecipato ai Campionati locali;
- gli atleti devono rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2008 in materia di partecipazione dei tesserati FIGC all'attività Uisp ed ai sensi della Normativa Generale.

Tali requisiti dovranno essere verificati e certificati, per le proprie competenze, dal Presidente territoriale e regionale della Lega calcio Uisp d'appartenenza. False dichiarazioni o certificazioni saranno punite ai sensi degli articoli 33, 34, 35 RO e 151 RD.

Il Presidente della Lega territoriale calcio UISP della Rappresentativa assumerà la veste di Presidente associativo a tutti gli effetti, compreso quello previsto dalla vigente normativa in materia di tutela sanitaria, con i relativi obblighi, quali conservare, per il periodo previsto da tale normativa, l'originale o copia autentica del certificato medico attestante l'idoneità dell'Atleta a svolgere attività calcistica agonistica.

Durante la manifestazione sarà cura della Commissione del Settore Attività effettuare ogni tipo di controllo si rendesse necessario sulle tessere dei singoli atleti partecipanti.

Coppa Amatori calcio a 5/11 maschile

Sportilia (FC) 30 maggio-2 giugno 2009

Ambito : non agonistico

categoria	disciplina	Età	Diritto di accesso
maschile	calcio a 11	16 anni compiuti	libero
maschile	calcio a 5	16 anni compiuti	

Iscrizioni: entro il 5 maggio 2009 (€ 150,00 per il calcio a 11 ; € 90,00 per il calcio a 5).

Le preiscrizioni possono esser disdette entro il 4 maggio 2009.

Formula

La formula sarà comunicata successivamente, in base al numero di squadre iscritte.

Sistemazione alberghiera

Nel caso che le presenze superassero la disponibilità alberghiera del Centro sportivo si procederà alla sistemazione delle Associazioni partecipanti presso alberghi e agriturismi delle vicinanze, ovviamente seguendo l'ordine delle iscrizioni perfezionate.

Requisiti per partecipare alla Coppa Amatori

Per partecipare alla manifestazione occorrono i seguenti requisiti:

- le Associazioni devono essere affiliate all'Uisp per il 2009;
- gli atleti devono essersi tesserati all'Uisp **entro il 31 marzo 2009** e possono aver partecipato ai campionati territoriali anche con Associazioni diverse da quella partecipante alla manifestazione;
- gli atleti devono rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2008 in materia di partecipazione dei tesserati FIGC all'attività Uisp ed ai sensi della Normativa Generale;

Tali requisiti dovranno essere verificati e certificati, per le proprie competenze, dal Presidente territoriale e regionale della Lega calcio Uisp d'appartenenza. False dichiarazioni o certificazioni saranno punite con le sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 35 RO e 151 RD.

Gli elenchi nominativi degli atleti, tesserati entro il 31 marzo 2009, appartenenti alle Associazioni partecipanti alla Coppa Amatori, dovranno essere inviati alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp entro il 15 maggio 2009, indicando i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, numero della tessera Uisp, eventuale Scheda di Attività corredata dalla dichiarazione d'informazione o recesso del rapporto sportivo e della data rilascio.

Il suddetto elenco potrà successivamente, ma non oltre il 27 maggio, essere integrato con altri nominativi già tesserati entro il 31 marzo, che dovranno essere immediatamente comunicati alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp.

Solo gli atleti indicati nei suddetti elenchi nominativi avranno diritto a partecipare alla Coppa di Lega.



Durante la manifestazione sarà cura della Commissione del Settore Attività effettuare ogni tipo di controllo si rendesse necessario sulle tessere dei singoli atleti partecipanti.

Calcio a 7

Calcio a 7 over 35 e calcio a 11 over 35

Chianciano Terme (SI) 1-5 luglio 2009

Ambito : non agonistico

categoria	disciplina	età	diritto di accesso
over 35	Calcio a 11	nati 1974 e precedenti	libero
maschile	calcio a 7	16 anni compiuti	
over 35	calcio a 7	16 anni compiuti	

Iscrizioni: entro il 03 giugno 2009 (€ 150,00)

Le preiscrizioni possono essere disdette entro il 29 maggio 2009

Formula

Le squadre saranno suddivise in gironi e s'incontreranno tra loro in gare di solo andata.

Seguirà una seconda fase con gare ad eliminazione diretta.

Requisiti per partecipare alle manifestazioni

Per partecipare alle manifestazioni occorrono i seguenti requisiti:

- le Associazioni devono essere affiliate all'Uisp 2009;
- gli atleti devono essersi tesserati all'UISP entro il **15 giugno 2009**;
- gli atleti dovranno rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2008 in materia di partecipazione dei tesserati FIGC all'attività Uisp ed ai sensi della Normativa Generale;

Tali requisiti dovranno essere verificati e certificati, per le proprie competenze, dal Presidente dell'Associazione, dal Presidente territoriale e regionale della Lega calcio Uisp d'appartenenza. False dichiarazioni o certificazioni saranno punite con le sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 35 RO e 151 RD.

Gli elenchi nominativi degli atleti appartenenti alle Associazioni partecipanti alle Rassegne, dovranno essere inviati alla Segreteria della Lega nazionale calcio entro il 10 giugno 2009, indicando i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, numero della tessera Uisp, eventuale Scheda di Attività corredata dalla dichiarazione d'informazione o recesso del rapporto sportivo e della data rilascio.

Il suddetto elenco potrà successivamente, ma non oltre il 26 giugno, essere integrato con altri nominativi già tesserati entro il 15 giugno, che dovranno essere immediatamente comunicati alla segreteria della Lega nazionale calcio.

Durante la manifestazione sarà cura della Commissione del Settore Attività effettuare ogni tipo di controllo si rendesse necessario sulle tessere dei singoli atleti partecipanti.

Tutte le manifestazioni potranno essere annullate nei 15 giorni antecedenti l'inizio previsto, in caso di mancanza del numero minimo di iscrizioni.



modulo informativo di pre-iscrizione alle manifestazioni nazionali 2009 da parte delle leghe regionali calcio Uisp

(da inviare alla segreteria della lega nazionale calcio Uisp entro il 15 febbraio 2009)

Il sottoscritto _____ Presidente della Lega regionale calcio Uisp _____ **chiede** la pre-iscrizione per le proprie Associazioni all'attività ufficiale della Lega nazionale calcio Uisp, nelle seguenti manifestazioni, riservandosi di **revocarla** entro il termine **previsto** dalla Circolare del 31 dicembre 2008; **dichiara** di essere a conoscenza che la rinuncia da parte di ciascuna Associazione della propria Regione, pervenuta dopo tale termine, sarà sanzionata con una pena pecuniaria di **euro 150,00**; dichiara di aver recepito nelle Norme di Partecipazione delle proprie manifestazioni i contenuti della Circolare della Lega Nazionale Calcio UISP del 31 maggio 2008; **allega** copia della ricevuta del versamento della cauzione di **euro 420,00**.

rassegna nazionale Coppa di Lega 21/24 maggio 2009

categoria	disciplina	associazioni ammesse	pre-iscrizione n°
maschile	calcio a 11	n° 2 per comitato territoriale*	

*I Comitati territoriali dovranno dare la priorità di partecipazione alle vincitrici di: Coppa di Lega o manifestazione similare, Campionati territoriali della Stagione Sportiva in corso o 07-08, altro.

rassegna nazionale Coppa Amatori 30 maggio-02 giugno 2009

categoria	disciplina	associazioni ammesse	pre-iscrizione n°
maschile	calcio a 11	libero	
maschile	calcio a 5	libero	

rassegne nazionali over 35 calcio a11 -calcio a 7 , over 35 calcio a 7 - finali nazionali donne calcio a5 _ 01/05 luglio 2009

categoria	disciplina	associazioni ammesse	pre-iscrizione n°
over 35 maschile	calcio a 11	libero	
finali	calcio a 5	n° 1 per territoriale e/o regionale	
maschile	calcio a 7	libero	
over 35 maschile	calcio a 7	libero	

finali nazionali uomini c 5/11 - 02/06 luglio 2009

categoria	disciplina	associazioni ammesse	pre-iscrizione n°
uomini	calcio a 11	n° 1 per regione *	
uomini	calcio a 5	n° 1 per territoriale e/o regionale	

*per il raggiungimento delle 16 squadre, possono essere iscritte un massimo di due squadre per regione (in caso di eccedenza di iscrizioni, saranno privilegiate quelle iscritte per prime, salvaguardando la presenza di una squadra per ogni regione).

il Presidente della Lega regionale calcio Uisp

(firma).....



modulo di iscrizione alla Rassegna nazionale Rappresentative 2009
da parte delle leghe regionali calcio Uisp

(da inviare alla segreteria della lega nazionale calcio Uisp entro il 15 febbraio 2009)

Il sottoscritto _____ Presidente della Lega regionale calcio Uisp _____ **iscrive le Rappresentative territoriali sotto riportate e dichiara** di essere a conoscenza che la rinuncia da parte di ciascuna di esse, sarà sanzionata con una pena pecuniaria di **euro 150,00**; dichiara di aver recepito nelle Norme di Partecipazione della propria attività territoriale, i contenuti della Circolare della Lega nazionale calcio UISP del 31 maggio 2008; **allega** copia della ricevuta del versamento della cauzione di **euro 420,00**.

rassegna nazionale Rappresentative _ 21/24 maggio 2009

categoria	disciplina	associazioni consentite	iscrizione n°
uomini	calcio a 11	n° 1 per comitato territoriale	
uomini	calcio a 5	n° 1 per comitato territoriale	
donne	calcio a 5	n° 1 per comitato territoriale	

Indicare i comitati territoriali che partecipano alla rassegna:

calcio a 11

calcio a 5 maschile

calcio a 5 femminile

Data _____

Il Presidente regionale Lega calcio Uisp

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

- DECISIONE N. 10/2008 -

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri

Gino Montecchi - responsabile

Silvia Borselli - componente

Vincenzo Cincotta - componente

ha emanato la seguente decisione;

In seguito alla segnalazione del 02.07.2008 dell'Associazione A.S. Le Querci con sede in Pistoia, in persona del proprio rappresentante Sig. Mauro Landucci, in merito all'omologazione del risultato della gara disputata il 30.06.2008 tra A.S. Le Querci – A.S. Romania, valevole per la finale del campionato Nazionale UISP calcio a 11, la Corte Nazionale di Giustizia, visionate le prove prodotte dall' Associazione Le Querci, in particolare il legame contrattuale tra il giocatore dell'A.S. Romania Cernat Sandu, presente nelle note di gara tra i giocatori titolari e la squadra professionistica rumena Politehnica Iasi Timisoara militante nella massima serie (*Liga 1*) del campionato di calcio rumeno, delibera di sanzionare il giocatore Sandu Cernat tesserato per l'A.S. Romania con la squalifica di anni 2, in applicazione dell'art. 144 R.D. espressamente richiamato dagli artt. 1 e seguenti della Circolare del 31/5/2007 che prevede il divieto di partecipare a gare dell'attività ufficiale della Lega Calcio UISP agli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali FIGC oltre la categoria Eccellenza (o campionati esteri di pari livello); di squalificare il presidente dell'A.S. Romania Florin Lacatusu per 3 anni in applicazione dell'art. 150 R.D. (già art. 149 RD) e dispone inoltre di rimettere al Consiglio Nazionale della Lega Calcio UISP le decisioni in merito all'omologazione della finale del campionato di calcio a 11 disputata il 30.06.2008 tra A.S. Le Querci – A.S. Romania e alle sanzioni accessorie relative.

Così deciso in Perugia, lì 15.09.2008

F.to Gino Montecchi

F.to Silvia Borselli

F.to Vincenzo Cincotta

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

- DECISIONE N. 11/2008

La Corte nazionale di giustizia nelle persone dei Sig.ri

Gino Montecchi - responsabile

Silvia Borselli - componente

Vincenzo Cincotta - componente

ha emanato la seguente decisione

Ricorrente: ASSOCIAZIONE ASD Nord Italia Carrozzeria Arcobaleno

Svolgimento del procedimento

Con atto del 03.07.2008 l'Associazione Sportiva ASD Nord Italia Carrozzeria Arcobaleno con sede in Massa, a mezzo del proprio Presidente Sig. Michele Moruzzi, proponeva ricorso avverso la decisione n. 65 del 30 Giugno 2008 della Commissione Disciplinare di Appello della Lega calcio regionale Toscana con la quale, confermando la decisione del giudice di primo grado, veniva deliberato di assegnare la perdita sportiva con il punteggio di 0-4 alla ASD Nord Italia Carrozzeria Arcobaleno della gara disputata il 06.06.2008 tra la ricorrente e l'Ass. Caffè del Castello e valevole quale Finale Regionale di calcio a 7, di squalificare per 6 mesi (fino al 6/12/2008) i tesserati Tonelli Nicola, Giulianini Andrea, Bellè Giacomo e Mannella Umberto (Dirigente Responsabile), di revocare la squalifica inflitta in primo grado al tesserato Bellè Stefano e di confermare l'inibizione per un anno alla partecipazione dell'associazione ricorrente all'attività regionale.

A fondamento della richiesta la parte ricorrente sostiene:

- a) In via preliminare la violazione, in sede di ricorso di primo grado dell'art. 75 comma 4 RD (lett. i), da parte dell'Ass. Caffè del Castello e/o comunque dell'art 70 RD lett e,f, e g, con conseguente inammissibilità del ricorso stesso.
- b) Nel merito, il mancato esame da parte della Commissione Giudicante di secondo grado di alcuni motivi di appello (in particolare di quelli formali) e la mancata motivazione e pronuncia su di essi

La ricorrente contesta inoltre la mancata restituzione della cauzione, nonostante l'accoglimento parziale dell'appello con la revoca della squalifica inflitta in primo grado al tesserato Bellè Stefano, nei confronti del quale la Commissione disciplinare di seconda cure ha evidenziato la non emersione di illeciti.

Motivazione

Con il primo motivo di impugnazione ed in via pregiudiziale, la parte ricorrente sostiene che l'Ass. Caffè del Castello ha presentato ricorso in primo grado violando le prescrizioni dell'art. 75 RD. Il giudizio di primo grado era stato instaurato di fronte alla Commissione Disciplinare della Lega calcio regionale Toscana dall'Ass. Caffè del Castello con un preannuncio di reclamo, notificato anche alla controparte, a cui non era seguita notifica del ricorso-esposto, la ricorrente dunque sottolinea il vulnus al proprio diritto di difesa e contraddittorio sanciti dall' art. 75 RD e dall'art. 6 della Carta dei Principi UISP. La parte ricorrente lamenta inoltre che, qualora si consideri il preannuncio di reclamo notificatogli dall'Ass. Caffè del Castello come copia del ricorso, questo sarebbe viziato per la violazione dell'art. 70 lett e,f e g RD che prescrive requisiti formali chiari per la forma dei ricorsi, a pena di improcedibilità. La Commissione Regionale di Appello della Lega regionale calcio Toscana in applicazione dell'art 62 lett. b RD ha correttamente deciso di esaminare il caso. Il regolamento di Disciplina stabilisce infatti che i procedimenti sono instaurati di fronte al Giudice di Appello su ricorso delle parti legittimate avverso la decisione di primo grado, anche qualora non abbiano presentato ricorso-esposto, dunque il Giudice di seconda cure può intervenire nel merito ed è a ciò legittimato dal ricorso in appello dell'Ass. Nord Italia Carrozzeria Arcobaleno. Nessuna critica si può dunque muovere all'operato della Commissione d'Appello che ha correttamente deciso di deliberare sul caso in questione e dunque il ricorso non può essere accolto. Tuttavia merita accoglimento la richiesta di restituzione della cauzione presentata per il ricorso in appello, in applicazione dell'art. 77 comma 3 RD, in considerazione del fatto che il ricorso è stato parzialmente accolto con lo stralcio della posizione del tesserato Bellè Stefano, nei cui confronti è stata revocata la squalifica inflitta in primo grado. L'art. 77 c. 3 statuisce infatti che qualora il ricorso venga, anche solo parzialmente accolto, la cauzione deve essere restituita integralmente.



P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- rigetta il ricorso proposto dall'Associazione Sportiva ASD Nord Italia Carrozzeria Arcobaleno riportandosi integralmente a quanto statuito dalla Commissione Disciplinare di Appello della Lega calcio regionale Toscana;
- dispone che la cauzione versata in sede di giudizio di appello sia restituita per effetto del parziale accoglimento del ricorso;
- dispone la restituzione della cauzione versata per il ricorso alla Corte Nazionale di Giustizia per effetto del parziale accoglimento del ricorso;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega calcio regionale Uisp Toscana per gli adempimenti di cui all'articolo 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, lì 15.09.2008

F.to Gino Montecchi
F.to Silvia Borselli
F.to Vincenzo Cincotta

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

- DECISIONE N. 12/2008 -

La Corte nazionale di giustizia nelle persone dei Sig.ri

Silvia Borselli - componente

Vincenzo Cincotta - componente

ha emanato la seguente decisione

Ricorrente: Associazione sportiva A.S.D. Virtus Cibeno

Svolgimento del procedimento

Con atto del 11.07.2008 l'Associazione sportiva A.S.D. Virtus Cibeno con sede a Carpi (Modena), proponeva ricorso alla Corte Nazionale di Giustizia avverso la decisione della Commissione Disciplinare d'Appello della Lega regionale calcio Emilia Romagna del 25.06.2008, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 20 del 09.07.2008, con la quale veniva parzialmente accolto il ricorso da lei stessa presentato in merito alla squalifica inflitta al tesserato Govoni Cristiano a seguito della gara del 11.05.2008 Virtus Cibeno – Lentigione (finale regionale). La ricorrente, contestando l'applicazione dell'art. 136 R.D da parte del giudice di seconda istanza, richiede alla Corte Nazionale di ridurre ulteriormente la squalifica del Govoni che in primo grado era stata disposta fino al 11.07.2009 in applicazione degli artt. 132 e 136 R.D. e parzialmente ridotta dal giudice di appello, fino al 31.03.2009 in applicazione degli artt. 129 e 136 R.D.

Motivazione

Il ricorso non merita accoglimento.

La Corte Nazionale di Giustizia ritiene idonea la sanzione applicata dal giudice di seconda istanza valutando irrilevanti le argomentazioni poste a sostegno della domanda di riduzione della sanzione precedentemente irrogata. Nel caso in esame non sono emersi in sede di ricorso ulteriori fatti rispetto a quelli presi in considerazione dal giudice di seconda istanza e dunque non si rilevano elementi atti a stabilire una diversa ricostruzione dei fatti, così come valutati in sede di appello.

P.Q.M.

La Corte nazionale di giustizia

- rigetta il ricorso proposto dall'associazione A.S.D. Virtus Cibeno riportandosi integralmente a quanto stabilito dalla Commissione disciplinare di appello della Lega calcio regionale Emilia Romagna;
- dispone l'incameramento della cauzione per effetto della dichiarazione del rigetto del ricorso;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega calcio regionale Uisp Emilia Romagna e alla Lega calcio territoriale Uisp Modena per gli adempimenti di cui all'articolo 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, li 15.09.2008

F.to Silvia Borselli

F.to Vincenzo Cincotta

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

- DECISIONE N. 13/2008 -

La Corte nazionale di giustizia nelle persone dei Sig.ri

Gino Montecchi - responsabile

Silvia Borselli - componente

Vincenzo Cincotta - componente

ha emanato la seguente decisione

Ricorrente: Gruppo Sportivo BUDRIESE - MARIS A

Svolgimento del procedimento

Con atto del 15.07.2008 il Gruppo Sportivo Budriese – Maris A con sede in Correggio (RE), nella persona del vice presidente sig. Canepari Yuri, proponeva ricorso alla Corte Nazionale di giustizia avverso il provvedimento del Presidente della Lega territoriale calcio Uisp di Reggio Emilia pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 42 del 19.06.2008.

L'impugnazione di parte ricorrente si compone di due distinti motivi di doglianza che si possono sinteticamente riassumere in:

- a) eccesso di potere, difetto di giurisdizione, inammissibilità della comunicazione del Presidente della Lega calcio pubblicata sul Bollettino Ufficiale;
- b) motivazione contraddittoria ed errata della comunicazione impugnata.

Ricostruendo cronologicamente l'intricata fattispecie, i fatti da cui si dipana la vicenda traggono origine dalla squalifica del tesserato della Budriese Maris A, Vezzani Davide, per 4 anni ex art 138 R.D. per i fatti avvenuti in occasione della partita del 11.06.2007 tra Rondò e Budriese Maris A. Conseguentemente a tale squalifica, la Budriese presentava ricorso al Giudice di II grado con atto del 28.06.2007 chiedendo la riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato. La Commissione di seconda istanza della Lega calcio Uisp di Reggio Emilia, con decisione del 16.07.2007, comunicata alla ricorrente tramite raccomandata A/R, disponeva il parziale accoglimento del ricorso presentato, confermando l'applicazione dell'art 138 RD, ma in considerazione dei nuovi accertamenti, delle testimonianze raccolte e dello svolgimento dei fatti, riduceva la squalifica del Vezzani da quattro a tre anni (fino al 11.06.2010). Tale decisione però non viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale nei termini di regolamento. Successivamente, nel Comunicato Ufficiale n. 44 del 31.07.2007 della Lega calcio Uisp Reggio Emilia, veniva pubblicata una decisione della Commissione Giudicante di I Istanza nella quale, accogliendo una richiesta della Polisportiva Rondò, veniva sancita la nullità ex art. 95 R.D. delle sanzioni assunte dall'organo giudicante di seconda istanza in data 16.07.2007 e veniva dunque confermata la squalifica di 4 anni comminata nei confronti del Vezzani dal Giudice di I grado. A seguito di tale decisione il Gruppo Sportivo Budriese, con raccomandata a mano del 5.07.2008 indirizzata al Giudice di II Grado, al Presidente territoriale della Lega calcio UISP e al presidente nazionale della Lega calcio, presentava istanza di pubblicazione della sentenza della Commissione di Appello datata 16.07.2007, contestando la legittimità e la nullità della decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Lega calcio Uisp di Reggio Emilia n. 44 del 31.07.2007. L'Istanza del Gruppo Sportivo Budriese trovava risposta nella Comunicazione del Presidente territoriale della Lega calcio Uisp di Reggio Emilia pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 42 del 19.06.2008, qui impugnata, nella quale, in considerazione dell'assenza di circostanze nuove in merito al fatto già passato in giudicato e all'incompetenza del Presidente in merito alla decisione e pubblicazione sul Comunicato Ufficiale delle riduzioni di pena, la richiesta di pubblicazione della decisione della Commissione di seconda istanza del 16.07.2007 veniva rigettata.

In seguito a tale Comunicazione, il Gruppo Sportivo Budriese adiva la Corte Nazionale di Giustizia, chiedendo, in base ai motivi di doglianza, di cui sopra: in via principale l'annullamento del provvedimento del Presidente della Lega calcio pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 42 del 19.06.2008 ed in via incidentale che la Corte Nazionale disponga la pubblicazione nel primo Comunicato Ufficiale della decisione del 16.07.2007 della Commissione di Seconda Istanza della Lega calcio Uisp di Reggio Emilia, non ancora pubblicata.

Motivazione

Il ricorso è inammissibile.

La parte ricorrente ha infatti omesso di presentare copia dell'avviso di ricevimento da inviare all'Organo che ha emanato l'atto così come prescrive l'articolo 86 Il comma del Regolamento di Disciplina, non mettendo in condizione di intervenire di fronte alla Corte Nazionale il Presidente territoriale della Lega calcio UISP che pure poteva avere interesse a contraddire alle argomentazioni esplicitate dalla ricorrente. Dunque il mancato rinvenimento nel fascicolo inviato alla Corte Nazionale di Giustizia della copia dell'avviso di ricevimento che doveva essere inviato all'Organo che ha emesso l'atto impugnato impedisce che si possa entrare nel merito della questione. Tuttavia questa Corte non può non richiamare l'attenzione sull'art. 95 del R.D. dalla cui lettura emerge con evidente chiarezza che le decisioni riguardanti le Associazioni, gli Atleti, i Dirigenti e gli Allenatori devono essere pubblicate sul Comunicato Ufficiale della Lega Calcio cui appartiene l'Organo giudicante, pena la loro nullità. Dunque anche la Decisione del 16.07.2007 della Commissione Giudicante di secondo grado dovrà essere pubblicata.

P.Q.M

La Corte Nazionale di Giustizia

- rigetta il ricorso presentato dal Gruppo Sportivo Budriese – Maris A in quanto inammissibile;
- dispone che la cauzione versata sia trattenuta per effetto del rigetto del ricorso;
- dispone che la decisione della Commissione Giudicante di secondo grado della Lega territoriale calcio Uisp di Reggio Emilia del 16.07.2007 sia pubblicata sul primo Comunicato Ufficiale utile;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega calcio regionale Uisp Emilia Romagna e alla Lega territoriale calcio Uisp di Reggio Emilia per gli adempimenti di cui all'articolo 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, lì 15.09.2008

F.to Gino Montecchi
F.to Vincenzo Cincotta
F.to Silvia Borselli

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

- DECISIONE N. 14/2008-

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri

Gino Montecchi - responsabile

Silvia Borselli - componente

Vincenzo Cincotta - componente

ha emanato la seguente decisione

Ricorrente: ASSOCIAZIONE A.C. GAZZINI CSP

Svolgimento del procedimento

Con atto del 18.07.2008 l'Associazione A.C. Gazzini CSP con sede in Reggio Emilia, in persona del proprio rappresentante Sig. Gazzini Umberto proponeva ricorso alla Corte Nazionale di Giustizia avverso la decisione della Commissione disciplinare d'Appello della Lega territoriale calcio UISP Reggio Emilia pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 43 del 10.07.2008, contestando da un lato l'incompatibilità del giudice di seconda cure, dall'altro la violazione dell'art. 92 RD avendo la Commissione di Appello comminato sanzioni anche nei confronti di soggetti diversi rispetto a quelli oggetto del provvedimento di I grado e per ultimo la contraddittorietà della motivazione, chiedendo dunque l'annullamento del provvedimento impugnato.

Motivazione

Dall'esame del deliberato della Commissione d'Appello di secondo grado emerge in primo luogo la totale mancanza della motivazione della decisione impugnata. I giudici di seconda istanza si sono infatti limitati a disporre: "valutato il referto del direttore di gara e il supplemento al referto, il supplemento del primo assistente di gara, il referto dell'osservatore speciale, le dichiarazioni del secondo assistente di gara, le dichiarazioni del 4° uomo e valutate le motivazioni che hanno indotto la società A.C. Gazzini a presentare ricorso, la Commissione di II istanza decide quanto segue". Non vi sono indicate le ragioni per le quali le doglianze della parte ricorrente vengono rigettate, né quelle per le quali vengono assunti provvedimenti disciplinari anche nei confronti di tesserati non sanzionati precedentemente dal giudice di prima istanza (in palese violazione dell'art. 92 RD che prevede in maniera chiara ed incontrovertibile che "qualora durante un giudizio si individuino altri responsabili del fatto oggetto di impugnazione o emergano fatti illeciti non giudicati dalle istanze precedenti, il Giudice dell'Impugnazione non può adottare provvedimenti in merito, ma deve segnalarli al giudice di I grado affinché proceda"). Come già altre volte ricordato dalla Corte Nazionale di Giustizia la motivazione della decisione è requisito di importanza fondamentale ed è un punto decisivo in quanto senza di essa non si è in grado di comprendere le ragioni dell'accoglimento o del rigetto di un ricorso. La mancanza di motivazioni (come già ricordato nella sentenza n. 9/2007) impedisce infatti a questa Corte, laddove tale carenza provenga da un organo di giustizia di secondo grado, di controllare se quell'organo ha deliberato in seguito ad un ragionamento esauriente, non contraddittorio, condotto secondo i canoni delle corrette induzioni e deduzioni e immune da errori giuridici. La decisione qui impugnata è affetta inoltre da ulteriori vizi formali e sostanziali non di poco conto, manca infatti la data di emissione, la sottoscrizione del giudice emanante o l'indicazione del suo nominativo, la succinta esposizione dei motivi dell'impugnazione, tutti requisiti espressamente richiesti dall'art. 94 RD a pena di nullità. Ne consegue che la decisione di seconda istanza non può che essere dichiarata nulla e priva di ogni effetto giuridico.



P.Q.M

La Corte Nazionale di Giustizia

- accoglie il ricorso presentato dall'Associazione A.C. Gazzini CSP per violazione dell'articolo 94 R.D.e dichiara nulla la decisione di seconda istanza della Commissione d'Appello della Lega territoriale calcio UISP Reggio Emilia;
- dispone il rinvio degli atti al Giudice di II grado della Lega territoriale Calcio UISP di Reggio Emilia;
- dispone che la cauzione versata sia restituita per effetto dell'accoglimento del ricorso;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega calcio territoriale UISP di Reggio Emilia per gli adempimenti di cui all'articolo 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, lì 15.09.2008

F.to Gino Montecchi
F.to Silvia Borselli
F.to Vincenzo Cincotta

**BUONO D'ORDINE PER MATERIALE DISPONIBILE
PRESSO IL MAGAZZINO LEGA NAZIONALE CALCIO UISP**

DATA ORDINE	PER CONTO DEL COMITATO TERR.LE
SIG.	
INCARICO:	INDIRIZZO:
CELL:	
TEL:	
FAX:	E-MAIL:

MATERIALE	QUANTITÀ N°	COSTO UNITARIO	IMPORTO €
NORMATIVA LEGA CALCIO EDIZ. SETTEMBRE 2008		€ 4,00	
REGOLAMENTO CASISTICA ED. NOVEMBRE 2006		€ 4,00	
PORTACARTELLINI CON CARTELLINO ROSSO E GIALLO		€ 1,50	
TACCUINO IN S/COMPLETO (ELEGANT)		€ 11,80	
MATITINA		€ 0,55	
CARTELLINO SEGNARETI		€ 0,10	
DISTINTIVO CAMPIONE TERRITORIALE		€ 2,45	
DISTINTIVO CAMPIONE PROVINCIALE		€ 2,45	
DISTINTIVO CAMPIONE REGIONALE		€ 2,45	
DISTINTIVO ARBITRO RICAMATO		€ 3,10	
TESSERA ARBITRO		€ 2,00	
TESSERA ALLENATORE		€ 2,00	
TESSERA DIRIGENTE DI LEGA		€ 2,00	
TESSERA OSSERVATORE		€ 2,00	
BOLLINO RINNOVO TESSERA STAGIONE 2008/09		€ 0,20	
REFERTO ARBITRO CALCIO		€ 0,10	
REFERTO GUARDALINEE		€ 0,10	
REFERTO OSSERVATORE DI LEGA		€ 0,10	
REFERTO OSSERVATORE SPECIALE		€ 0,10	
BANDIERA LEGA CALCIO		€ 10,00	
GAGLIARDETTO		€ 6,00	
		TOTALE ORDINE	€

Tutti i prezzi sopra riportati si intendono comprensivi di IVA. Per ordinare il materiale compilare il presente modulo ed inviare alla Segreteria Lega Nazionale Calcio UISP con un fax (075 5726684) o con una e-mail (calcio@uisp.it). Le spese di spedizione sono a carico del destinatario ed ammontano da un minimo di € 12,50 ad un massimo di € 16,50.